

NOVITÀ DEL PERIODO

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITÀ: Pubblicato in Gazzetta ufficiale l'atteso decreto per fruire del credito di imposta sulle spese sostenute	pag. 2
CESSIONI DI CARBURANTE: chiarimenti sui nuovi obblighi in vigore dal 1° luglio 2018 sulle cessioni di carburante	pag. 2
ACCORDO PER IL CREDITO 2015: firmata la proroga della validità dell'accordo dal 31 luglio 2018 al 31 ottobre 2018	pag. 2
ENEA: trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che danno diritto alla detrazione del 50%	pag. 3

APPROFONDIMENTI

Con la "proroga di ferragosto" versamenti sospesi fino al 20 agosto 2018	pag. 4
Per i professionisti torna l'esclusione dallo <i>split payment</i>	pag. 5
"Beni significativi" e aliquota Iva ridotta: arrivano chiarimenti dall'Agenzia	pag. 7

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI IN AZIENDA

L'applicazione degli interessi legali di mora per i tardivi pagamenti nelle transazioni commerciali	pag. 11
--	---------

OCCHIO ALLE SCADENZE

Principali scadenze dal 16 agosto al 15 settembre 2018	pag. 15
--	---------

NOVITÀ DEL PERIODO

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITÀ: Pubblicato in Gazzetta ufficiale l'atteso decreto per fruire del credito di imposta sulle spese sostenute

A distanza di parecchi mesi dalle tempistiche previste dal Dipartimento per l'informazione e per l'editoria è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono quelli che consistono nell'acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. L'istanza da presentare telematicamente è già disponibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate ed è denominata "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" ma potrà essere spedita solo dal 22 settembre 2018.

CESSIONI DI CARBURANTE: chiarimenti sui nuovi obblighi in vigore dal 1° luglio 2018 sulle cessioni di carburante

L'associazione fra le società italiane per azioni ha pubblicato una corposa circolare a commento delle novità in vigore in tema di cessioni di carburante ed obblighi di emissione della fattura elettronica. Nello specifico, vengono riepilogate:

- la procedura di formazione, emissione, trasmissione, ricezione e conservazione della fattura elettronica;
- la documentazione necessaria al fine di autocertificare mediante la scheda carburante fino al 31 dicembre 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione;
- le condizioni necessarie dal 1° luglio 2018 al fine di continuare a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di carburanti e lubrificanti e a dedurre il costo di acquisto (comprese le norme sulla tracciabilità dei mezzi di pagamento relativi a tali acquisti).

ACCORDO PER IL CREDITO 2015: firmata la proroga della validità dell'accordo dal 31 luglio 2018 al 31 ottobre 2018

L'ABI ha concordato con le altre parti firmatarie dell'Accordo per il Credito 2015 la proroga dal 31 luglio 2018 al 31 ottobre 2018 del termine ultimo per presentare le istanze per fruire di una delle misure previste, tra le quali la sospensione del pagamento delle quote capitale delle rate dei mutui e dei leasing e l'allungamento della durata dei mutui chirografari e ipotecari. Le associazioni

hanno avviato i lavori per un nuovo Protocollo di intesa sul credito alle piccole e medie imprese, alla luce delle nuove regole europee in materia bancaria.

ENEA: trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che danno diritto alla detrazione del 50%

Il nuovo obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018 di trasmissione all'ENEA dei dati dei lavori edilizi e tecnologici conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018, che comportano un risparmio energetico o prevedono l'uso di fonti rinnovabili di energia, sarà operativo nel mese di settembre 2018. A partire dalla data di apertura del sito saranno resi noti i dettagli operativi sui dati da trasmettere e su quali sono i lavori per i quali sarà obbligatorio l'invio della comunicazione ENEA per fruire della detrazione del 50%. Il termine di 90 giorni per l'effettuazione della comunicazione, per i lavori già ultimati dal 1° gennaio 2018 scorso, decorrerà dalla data di apertura del portale.

APPROFONDIMENTI

CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2018

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2018 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2018.

Ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

PER I PROFESSIONISTI TORNA L'ESCLUSIONE DALLO *SPLIT PAYMENT*

Tra gli interventi contenuti nel decreto dignità, i cui aspetti salienti sono riepilogati nel tabellone dedicato e che approfondiremo dopo le modifiche che saranno apportate in sede di conversione, si ritiene comunque importante segnalare una previsione per la quale non si attendono modifiche e che ha un impatto operativo concreto già da subito.

Si tratta della correzione alla disciplina dello *split payment*, che viene in parte ridimensionata, escludendo dal campo di applicazione le prestazioni rese ad opera dei soggetti che svolgono attività professionale.

Professionisti fuori dallo *split payment*

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, relative società controllate nonché nei confronti delle quotate, l'Iva venga in ogni caso versata dai cessionari o committenti.

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, la quale verrà direttamente versata all'Erario (o comunque confluirà nella liquidazione) dal soggetto che riceve e registra il documento.

È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla propria liquidazione dell'Iva.

Il secondo comma dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, vigente prima del D.L. 50/2017, disponeva un esonero dall'applicazione delle *split payment* per i compensi per le prestazioni di servizi interessati da ritenute alla fonte; si trattava di un esonero dalla disciplina della scissione dei pagamenti che, come precisato dalla circolare n. 15/E/2015, riguardava anche i contribuenti che subivano, in relazione ai propri compensi, una ritenuta a titolo di acconto.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 50/2017, come noto, aveva abrogato con decorrenza 1° luglio 2017 il comma 2 del citato articolo 17-ter, con la conseguenza che a partire da tale data anche i corrispettivi delle prestazioni interessate da ritenuta dovevano essere necessariamente assoggettati a *split payment*.

Dallo scorso anno quindi (come detto in precedenza dal 1° luglio 2017) i professionisti, in particolare, finivano per subire una doppia penalizzazione a livello finanziario: una prima legata alla ritenuta d'acconto sui compensi, una seconda per il fatto che la fattura veniva pagata senza l'Iva addebitata in rivalsa (con il rischio concreto di risultare a credito Iva, oltre che a credito Irpef).

Da notare come l'intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda infatti i

soli professionisti (ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall'articolo 25, D.P.R. 600/1973).

Al contrario, i compensi spettanti a soggetti diversi dai lavoratori autonomi, continuano a subire gli effetti dello *split payment*: si pensi in particolar modo agli agenti di commercio che lavorano prevalentemente o esclusivamente per società quotate, che dallo scorso anno hanno iniziato a vedersi decurtati gli accrediti dell'Iva addebitata in fattura e che oggi non possono beneficiare dell'esonero che viene riconosciuto, come detto, a favore dei soli lavoratori autonomi.

Decorrenza

Va infine analizzato il tema della decorrenza, aspetto che fortunatamente viene regolato dalla norma stessa, quindi non crea problemi interpretativi. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto afferma: *"le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Peraltro, in relazione alle prestazioni di servizi non si pongono particolari problemi di divaricazione tra effettuazione dell'operazione ed emissione della fattura, come invece può accadere per le cessioni di beni. Il discrimine è quindi la data in cui risulta emessa la fattura: tutte le fatture emesse successivamente allo scorso 14 luglio 2018 (il decreto è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018), anche inerenti prestazioni rese precedentemente a tale data, scontano la nuova disciplina.

Quindi, per fare un esempio, se un professionista emette una fattura in data 31 agosto 2018 per prestazioni rese nel primo semestre 2018, comunque tale fattura sarà esonerata dallo *split payment* e quindi la rivalsa dell'Iva seguirà le regole ordinarie.

“BENI SIGNIFICATIVI” E ALIQUOTA IVA RIDOTTA: ARRIVANO CHIARIMENTI DALL’AGENZIA

L’ultima legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L. 205/2017), in tema di interventi edilizi (limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria), ha previsto con una norma di interpretazione autentica che

“la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. [...]”

7

Tale distinta indicazione ha l’evidente finalità di consentire una puntuale verifica della corretta applicazione dell’aliquota agevolata: infatti, qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intero intervento, l’aliquota ridotta del 10% si applica solo al corrispettivo della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo.

Con la recente **circolare n. 15/E del 12 luglio** scorso l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n. 71/E/2000.

Tra queste conferme va certamente ricordata la necessità – al fine di poter cogliere l’agevolazione dell’aliquota ridotta - di indicare il prezzo del bene significativo nella fattura, anche nel caso in cui il relativo costo risulti essere inferiore rispetto al valore del servizio, con la conseguenza che tutto l’intervento viene assoggettato all’aliquota agevolata del 10%.

Vediamo un esempio pratico:

ESEMPIO 1

Un idraulico, nel contesto dei lavori di rifacimento dell’impianto del bagno, installa anche una nuova caldaia (bene significativo elencato nel DM 29/12/1999) dove il corrispettivo dell’intervento complessivo è pari a 1.000 e il prezzo della caldaia è pari a 600.

In tale caso l’aliquota agevolata risulta applicabile a 800 e cioè

- 400 come valore della prestazione
- 400 quale parte del valore della caldaia che rientra nel limite del valore della prestazione stessa.

I restanti 200, quale parte del valore della caldaia che eccedono il valore della prestazione, vanno invece assoggettati ad aliquota ordinaria del 22%.

Relativamente alle verifiche che l'Amministrazione finanziaria deve compiere in merito alla corretta applicazione dell'aliquota Iva ridotta sui predetti interventi di manutenzione, il citato documento di prassi ricorda che *“per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l'aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l'intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell'intervento agevolato).”*

Vediamo di seguito un esempio pratico di questa situazione.

ESEMPIO 2

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, ipotizziamo che in relazione ad un intervento complessivo di 1.000 il prezzo del bene significativo sia pari a 450; poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo (quindi la parte inerente alla prestazione risulta essere preponderante), il prestatore dovrà emettere una fattura di 1.100 (ossia 1.000 + Iva 100).

→ Quali sono i beni significativi

L'elenco dei cosiddetti beni “significativi” è tassativo ed è contenuto nel D.M. datato 29 dicembre 1999. Tuttavia, come evidenziato nella citata circolare n. 15/E/2018, i beni richiamati nel decreto devono essere intesi nel loro significato generico e non specifico, sulla base della funzione che essi assolvono.

Pertanto, ad esempio, la stufa a pallet utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia e rappresenta un bene significativo.

Al contrario, la stufa a pallet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell'ambiente non può essere assimilata alla caldaia e, al pari di tutti gli altri beni diversi da quelli significativi, il suo valore confluisce in quello della prestazione di servizi soggetta ad Iva con aliquota nella misura del 10%.

I beni “significativi” tassativamente indicati dal D.M. 29/12/1999 della riscossione.

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

→ Il problema delle parti "staccate"

Un tema operativo che si pone con riferimento all'impiego di beni "significativi" riguarda quelle che possono considerarsi parti "staccate" dei predetti beni e che vengono fornite unitamente a questi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il dubbio che si pone è il seguente: dette parti assumono rilevanza autonoma e scontano l'Iva come gli altri beni? oppure, costituendo una componente del bene significativo sono soggette al medesimo trattamento fiscale?

Sul tema la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di Bilancio 2018 stabilisce che le parti staccate dei beni significativi non sono comprese nel valore del bene significativo solo se connotate dalla loro **autonomia funzionale** rispetto al manufatto principale.

Sono quindi da considerarsi parti staccate autonome rispetto agli infissi, ad esempio, le tapparelle, gli scuri o le veneziane, nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza.

La circolare n. 15/E/2018 sul punto chiarisce che, se l'intervento di manutenzione agevolato ha per oggetto l'installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata e trova applicazione l'aliquota del 10%.

Un esempio è rappresentato dalla sostituzione del bruciatore della caldaia già installata: anche se il bruciatore non ha autonomia funzionale rispetto alla caldaia, nell'intervento non viene fornito alcun bene significativo e la disciplina in esame non può quindi trovare applicazione.

→ Ambito applicativo della disciplina dei beni significativi

Un interessante chiarimento fornito dalla citata circolare n. 15/E/2018 è relativo all'ambito oggettivo di applicazione della norma riguardante i beni significativi ovvero per quali operazioni trova applicazione la predetta disciplina agevolata.

In particolare l'Agenzia ricorda che la nozione di beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, **a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.**

Pertanto:

1. i beni forniti da un soggetto diverso rispetto al prestatore o acquistati direttamente dal committente dei lavori nell'ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria,
2. i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (c.d. "interventi pesanti"), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota del 10% senza altre particolari condizioni. Tali beni sono quindi agevolati anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori e a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.

→ Interpretazione retroattiva e clausola di salvaguardia

Infine, con riferimento alla decorrenza delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018, la circolare n. 15/E/2018 chiarisce che le stesse, in quanto aventi natura interpretativa, trovano applicazione anche retroattiva anche per il passato.

Tuttavia, in virtù dei chiarimenti intervenuti di recente con il citato documento, viene altresì stabilito che *"Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate"*.

In pratica, quindi, per tutti i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2017 in difformità delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (con riferimento, ad esempio, a errata determinazione del valore dei beni significativi nonché a fatture non recanti tutti i dati richiesti) nessuna contestazione potrà essere più addebitata dall'amministrazione finanziaria e le relative contestazioni ancora in essere dovranno essere abbandonate. Nulla da fare solo per i rapporti che hanno esaurito il loro percorso accertativo e per i quali non è possibile presentare alcuna richiesta di rimborso dell'eventuale Iva pagata in misura eccedente al dovuto.

L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha comunicato il saggio degli interessi moratori, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018. La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Le transazioni commerciali e la scadenza dei termini di pagamento

Gli interessi moratori si applicano alle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Il concetto di "impresa" ai sensi del D.Lgs. 231/2002 comprende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; anche tutti i professionisti iscritti o non iscritti ad albi o collegi possono applicare gli interessi moratori. L'articolo 2, D.Lgs. 231/2002 definisce gli interessi moratori come interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra le imprese in fase contrattuale.

La regola

Il creditore ha sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore: l'automatismo di applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti opera in modo generalizzato dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della modifica apportata al D.L. 231/2002 dal D.Lgs. 192/2012) e non soltanto nel caso in cui il termine di pagamento non è stabilito nel contratto.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditori (quindi, impresa con impresa, professionista con impresa o professionista con professionista) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento:

- qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (se la fattura è anticipata, decorsi 30 giorni dalla successiva data di consegna/spedizione per le cessioni di beni e dalla successiva data di ultimazione dell'incarico per le prestazioni di servizi);
 - qualora vi sia un accordo verbale sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
-

- qualora vi sia un accordo scritto sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato anche oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, purché l'allungamento non risulti iniquo per il creditore.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditore e pubblica amministrazione decorrono, invece, dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente pubblico ovvero dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica qualora sia pattuito tra le parti il termine di pagamento in 60 giorni e l'accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti commerciali B2B le date dalle quali sarà possibile fare decorrere gli interessi moratori saranno definite per tutti oggettivamente. Ad oggi, infatti, per coloro che non hanno aderito alla facoltà di emettere le fatture elettroniche nei rapporti commerciali B2B, la data rilevante rimane quella di ricevimento della fattura "cartacea", che non è oggettivamente individuabile se non mediante spedizione della stessa che ne certifichi il ricevimento (quale con raccomandata con ricevuta di ritorno, per il tramite di posta elettronica certificata, etc.).

Il calcolo degli interessi moratori

Gli interessi moratori possono essere:

- interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali;
- interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento.

Vanno calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Prodotti agricoli

Una disciplina particolare è prevista per la regolamentazione degli interessi moratori nelle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari (articolo 62, D.L. 1/2012).

Il termine legale per le scadenze dei pagamenti è di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre merci agricole o alimentari (non può essere derogato da accordi contrattuali diversi).

Anche il tasso di interesse moratorio non può essere convenzionale ma è sempre definito nel saggio approvato semestralmente dalla BCE maggiorato di 10 punti percentuali.

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di interesse legali di mora applicabili dal 2014, per i giorni di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali:

PERIODO	SAGGIO	TASSO DI INTERESSE ANNUO
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
1° semestre 2016	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2016	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2017	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2017	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2018	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2018	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%

Per il calcolo degli interessi moratori si utilizza la formula del regime finanziario dell'interesse semplice:

$$I = C * i * t / 365$$

I = interessi moratori

C = capitale non pagato alla scadenza concordata

i = tasso interesse

t = giorni di tardività fino al giorno dell'effettivo pagamento

365 = numero di giorni di cui è composto l'anno civile

ESEMPIO 1

La società Immobiliare Verde Srl è proprietaria di una area edificabile nel Comune di Mantova ed appalta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione alla società Scavi e Reti Srl. Il corrispettivo dell'appalto è di 300.000 euro + Iva e viene fatturato in due Stati di Avanzamento Lavori il primo di 180.000 euro + Iva in data 30 giugno 2017 ed il secondo di 120.000 euro + Iva in data 31 gennaio 2018. La prima fattura dell'importo di 198.000 euro viene pagata alla scadenza prevista contrattualmente a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, mentre la seconda fattura, pari ad 132.000 euro al lordo dell'Iva, che doveva essere pagata entro il 1° aprile 2018, viene saldata il 28 giugno 2018.

La società Immobiliare Verde Srl conteggia gli interessi legali di mora dal 2 aprile 2018 al 28 giugno 2018:

$$I = 132.000 * 0,08 * 88 / 365 = 2.545,97 \text{ euro}$$

Gli aspetti contabili e fiscali

Sotto il profilo contabile le imprese non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori, anche se non vi è l'intenzione di richiederne il pagamento al cliente (la pratica operativa consiglia per importi ridotti di non sollecitarne l'incasso per non compromettere i rapporti commerciali).

L'iscrizione contabile degli interessi attivi moratori va effettuata al valore presumibile di realizzazione, imputando a conto economico la quota maturata di competenza (con contropartita il credito per interessi attivi maturati) ed eventualmente effettuando un accantonamento ad uno specifico fondo svalutazione del credito qualora l'incasso sia ritenuto improbabile. Il creditore potrà stralciare il credito per interessi di mora maturati solo dopo aver comunicato che rimette il debito al proprio debitore ai sensi dell'articolo 1236, cod. civ.

L'iscrizione contabile degli interessi passivi moratori va effettuata al valore nominale imputando a Conto economico la quota maturata di competenza (con contropartita il debito per interessi passivi maturati). All'accettazione della remissione del debito ai sensi dell'articolo 1236, cod. civ., sarà possibile iscrivere la sopravvenienza attiva relativa alla cancellazione del debito per interessi passivi moratori maturati.

Ai fini fiscali, in deroga al principio di competenza, l'articolo 109, comma 7, D.P.R. 917/1986 disciplina l'assoggettamento a tassazione degli interessi moratori secondo il principio di cassa nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Si ha, pertanto, un trattamento diverso da quello civilistico che si sostanzia in apposite variazioni in diminuzione o in aumento in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, in presenza di un'eventuale remissione del debito la correlata sopravvenienza passiva o attiva, necessaria per stornare il credito o il debito per interessi moratori, non risulterà deducibile o imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, l'addebito degli interessi di mora è escluso dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972 (non è, pertanto, obbligatoria l'emissione di una fattura per avere diritto alla riscossione degli stessi).

OCCHIO ALLE SCADENZE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1° ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1° ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto

Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	2 luglio
con maggiorazione	20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
20 agosto	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o</p>

spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007) e per il secondo trimestre (codice tributo 6032).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – VI rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quinta rata.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

	<p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 luglio.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Autoliquidazione Inail - versamento Scade oggi il termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata del premio Inail relativo al saldo 2017 ed all'acconto 2018.</p> <p>Inps Artigiani e Commercianti Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dei contributi fissi artigiani e commercianti dovuti per il 2018.</p> <p>Enasarco - versamento contributi Scade oggi il versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.</p> <p>Comunicazione - locazioni brevi Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati dall'1.6 al 31.12.2017 da intermediari immobiliari e in generale dai soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto locatore e inquilino.</p>
<p>27 agosto</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>
<p>31 agosto</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e</p>

contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2018.

TANTE ALTRE NEWS
E
APPROFONDIMENTI INTERESSANTI
SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it